

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascali - Giovanazzi"

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA)

e-mail: taic860004@istruzione.it pec: taic860004@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; VISTO in particolare l'art. 33 comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94; VISTO l'art. 3 della L. 244/2007

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il Regolamento d'Istituto

ADOTTA

Il seguente

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

Art. 1 –FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con personale esterno per tutte le attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F o nel Programma annuale, che non possono essere assegnate al personale dipendente. Gli stessi criteri e modalità di selezione sono validi per l'individuazione degli esperti tra il personale interno all'amministrazione (art.2,3,4,5,6).

Il presente Regolamento, in vigore dall'A.S. 2015-16 e fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni, non si applica ad attività di esperti esterni che si esauriscono in un'unica prestazione, o in un incarico di docenza, caratterizzate da un rapporto intuitu personae, per le quali é possibile l'affidamento diretto ad opera del D.s (art.7 circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica).

Art. 2 –REQUISITI PROFESSIONALI/COMPETENZE E CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI SIA INTERNI CHE ESTERNI

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio, almeno

diploma, e comprovata competenza e formazione nel settore di pertinenza.

Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno, quindi, in relazione alle esigenze:

Titolo di studio;

Curriculum del candidato con:

Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;

Esperienze metodologico-didattiche;

Attività di Libera professione nel settore;

Corsi di aggiornamento;

Pubblicazioni e altri titoli;

Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti **criteri**:

Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati

Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;

Valore innovativo del progetto presentato dal candidato;

Convenienza in termini di costo-beneficio;

Coerenza con le disponibilità finanziarie e le esigenze organizzative;

Convenienza dell'offerta, soddisfatte le condizioni precedenti.

In caso di associazioni o ditte, queste dovranno possedere i requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o per collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la scuola potrà chiedere i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati. In questi casi tuttavia trattandosi di appalti di servizi si applica l'art.34 del D.i. 44 del 2001.

Art. 3 –PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.O.F. e di quanto deliberato nel Programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'Albo ufficiale della scuola e sul sito web d'istituto.

2. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare.

3. Per ciascun avviso dovrà essere specificato:

– l'oggetto della prestazione;

– la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;

– il corrispettivo proposto per la prestazione.

4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

5. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

6. Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico nel territorio in possesso delle competenze necessarie sperimentate nei precedenti rapporti generalmente riconosciuti.

7. Resta invariata, comunque, la procedura di acquisizione della documentazione, verifica sulla compatibilità con il progetto della scuola e la stipula del contratto di prestazione d'opera con esperti esterni alla Pubblica Amministrazione sia in forma individuale o tramite Associazioni.

8. Nel caso di progetti redatti da esperti esterni e fatti propri dalla scuola, la posizione dell'autore può essere assimilabile a quella del soggetto unico.

Art. 4 –DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi- CCNL scuola- Tariffe professionali).
2. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il D.S. ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
3. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione.
4. Qualora la risorsa sia a carico delle famiglie deve essere comunque garantita la partecipazione totale di tutti gli alunni, senza discriminazione alcuna, nel rispetto della “volontarietà” partecipativa a livello economico da parte delle famiglie. A tale scopo ogni anno il Consiglio d’Istituto stabilisce il limite massimo ad alunno, privilegiando, comunque, il compenso forfetario della prestazione.
5. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
6. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Non sono previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa.

7. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 5 –INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, o su sua delega da un suo sostituto, mediante valutazione comparativa.
 2. La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all’art. 2.
- Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:

- a) *Possesso, oltre al diploma o laurea, di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento*
- b) *Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza*
- c) *Esperienza di docenza nel settore di pertinenza*
- d) *Esperienze lavorative nel settore di pertinenza*
- e) *Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza*

A parità di punteggio e nel limite di spesa stabilito sarà data la preferenza ai candidati: 1°)Più giovane
2°)Più giovane e disoccupato (nel caso do esperto esterno)

Art. 6 –DOVERI E RESPONSABILITA’DELL’ESPERTO

L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
 2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
- In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l’attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituzione scolastica per ogni intervento connesso

all'incarico.

Art. 7-STIPULA DEL CONTRATTO CON L'ESPERTO ESTERNO

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- a) le Parti contraenti;
- b) l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c) la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- d) il corrispettivo della prestazione;
- e) le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- f) luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- g) l'eventuale assunzione delle responsabilità di vigilanza se l'attività si svolge al di fuori della didattica curricolare senza affiancamento degli insegnanti (v. art. 6 del presente regolamento);
- h) il Responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- i) impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- j) l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- k) le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- l) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- m) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- n) l'indicazione del foro competente in caso di controversie, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- o) la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- p) l'informativa ai sensi della privacy;
- q) Sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

2. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale o prestazione d'opera occasionale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

4. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

5. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

6. È istituito presso la Segreteria della scuola un Registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento, i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 8–CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- c) di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- d) di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di Linee guida, il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 9–AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art.18- VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento resta valido fino a successive modifiche, approvate dal CDI.

Art. 19– NORMA FINALE DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni vigenti.

approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 02/02/2016

per il Consiglio d'Istituto

f.to *IL DIRIGENTE SCOLASTICO*

prof.ssa Angelica Molfetta